

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 431}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOBIANCO, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BRUNI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MICHELI, PELLIZZARI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI, URSO, ZAMBON, ZARRO, ZUECH

Presentata il 13 settembre 1983

Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita di prodotti agricoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto come in questi ultimi anni sempre più emerga e si imponga all'attenzione delle organizzazioni professionali dell'agricoltura e dell'industria di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli il problema dell'economia contrattuale per le operazioni di integrazione contrattuale tra i due settori. Si vanno sempre più consolidando gli accordi annuali e pluriennali interprofessionali per la vendita dei prodotti agricoli soggetti a trasformazione industriale e commercializzazione.

Per quanto i predetti accordi prevedano già una disciplina normativa riguardo ai principali aspetti delle attività di integrazione, sembra tuttavia giunto il mo-

mento di poter disporre di una legge che provveda a favorire l'esercizio dell'autonomia negoziale e normativa delle organizzazioni professionali e dei singoli imprenditori, secondo determinati principi che valgano a comporre i contrapposti interessi. Per la rilevanza sociale di tali interessi, nell'esperienza fin qui acquisita, più volte sono dovuti intervenire i pubblici poteri per promuovere l'equa composizione dei conflitti tra le parti. Tenendo conto di questa esperienza e, nello stesso tempo, dell'esigenza di corrispondere agli obiettivi dell'economia contrattuale di sicuro rilievo pubblicistico, per i suoi riflessi sul mercato nazionale, comunitario e internazionale dei prodotti agri-

coli, abbiamo ritenuto opportuno predisporre l'unità proposta di legge.

Già un precedente legislativo è dato riscontrare nell'articolo 2, numero 4), della legge 20 ottobre 1978, n. 674, contenente norme sull'associazionismo dei produttori agricoli. In tale norma si prevede che, tra l'altro, le associazioni dei produttori possono stipulare convenzioni e contratti, anche interprofessionali, in rappresentanza dei propri associati per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione dei prodotti sul mercato.

Sono stati esaminati, con ogni possibile attenzione, i primi significativi accordi interprofessionali e i contratti di coltivazione e cessione dei prodotti agricoli fin qui acquisiti nell'esperienza italiana, nonché la legislazione francese sulla materia.

Da questa analisi è risultato che sono da considerare complementari, per ciascun prodotto, o gruppo omogeneo di prodotti, l'accordo interprofessionale e il contratto di coltivazione e cessione. Sono due momenti dell'economia contrattuale, ove il primo fissa gli obiettivi e i contenuti essenziali del contratto, mentre il secondo proietta gli uni e gli altri sul piano applicativo del rapporto individuale. Questa interazione fra i due momenti contrattuali è riprodotta nell'articolo 1, nel quale si distingue fra accordo e contratti individuali.

All'articolo 2 si evidenzia la funzione economico-sociale degli accordi interprofessionali.

All'articolo 3 si demanda al CIPE, in quanto organo istituzionale di programmazione, il compito di redigere un documento previsionale, che, tenendo conto dei diversi fattori, interni ed esteri, influenti sull'andamento del mercato, fissi gli obiettivi della programmazione agricola alimentare e le previsioni produttive che devono essere tenute presenti in sede di stipula degli accordi interprofessionali. Tale documento è redatto sentite le regioni e le parti sociali interessate.

Condizione essenziale per la concreta funzionalità di tutto il sistema dell'economia contrattuale è che tale documento

sia approvato entro la fine dell'annata agraria precedente quella cui si riferisce, venendo meno, altrimenti, l'incisività della programmazione.

L'articolo 4 prevede la durata degli accordi, che possono essere pluriennali o annuali; il lungo periodo soddisfa le esigenze dei nuovi impianti arborei (ad esempio frutteto) o arbustivi (ad esempio vigneto) per le conversioni o trasformazioni degli ordinamenti produttivi. Di tutta evidenza è l'obbligatorietà del rispetto dei termini entro cui stipulare gli accordi interprofessionali, senza i quali resterebbe vuoto di contenuto l'accordo, il cui obiettivo principale consiste nel consentire alle parti di programmare i tempi e le quantità dei rispettivi cicli di produzione e trasformazione.

L'articolo 5 regola la partecipazione del Governo alla stipulazione dell'accordo interprofessionale: si prevede, per detta partecipazione, il ruolo preminente del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in funzione di mediazione fra le parti contraenti.

Con l'articolo 6 si prevede il contenuto dell'accordo interprofessionale: esso presenta la caratteristica della obbligatorietà, nel senso che devono essere regolati, e non solo « possono », gli elementi e i principi di economia contrattuale indicati in detto articolo. Anzitutto si richiama, come presupposto, il confronto tra quantità di produzione e domanda del mercato secondo i dati statistici acquisiti nelle precedenti annate di commercializzazione, e ciò allo scopo di determinare l'obiettivo globale massimo di produzione e trasformazione, da ripartire tra le regioni e zone interessate. La superficie impegnata sarà tenuta presente in relazione alla quantità; ma occorre pure ammettere che essa fornisce una indicazione soltanto « relativa », in quanto le nuove tecniche e tecnologie di coltivazione possono superare le precedenti campagne. Inoltre va sempre posto in rilievo, nel confronto, il peso delle norme di qualità, che sono richiamate in termini generici, non potendo essere indicate specificamente. In sostanza, la quantità del prodotto è rapportata alla qualità dello

stesso e questo sembra un vero e proprio « principio », che sta alla base dei reciproci obblighi di produzione e di ritiro del prodotto, regolato nell'accordo interprofessionale.

Altro « principio » è quello secondo cui si prevede che il prezzo di ritiro del prodotto deve essere commisurato tenendo conto del costo di produzione.

Mentre l'articolo 6 stabilisce il contenuto dell'accordo con riferimento alle finalità peculiari dello stesso, l'articolo 7 stabilisce il contenuto dell'accordo, ma con riferimento a quanto deve essere necessariamente previsto nei contratti individuali. Si ribadisce infatti il duplice atteggiarsi dell'accordo che è non solo, in quanto atto di autonomia privata, vincolante per le parti che lo hanno stipulato, ma altresì « normativo », nel senso che spiega la sua efficacia anche in vista della stipulazione dei contratti individuali da parte dei soggetti che fanno parte delle associazioni stipulanti.

L'efficacia vincolante rispetto al contratto individuale si basa sul conferimento alle associazioni, da parte dei soci, del potere di rappresentanza derivante, per norma statutaria, secondo quanto previsto dalla legislazione sulle associazioni dei produttori agricoli, dal vincolo associativo.

L'articolo 8 stabilisce quali sono le parti dell'accordo. Da sottolineare che vi rientrano anche i commercianti, il che consente di stipulare accordi anche per quei prodotti che, in quanto non suscettibili di trasformazione, sono al momento rimasti fuori dalle esperienze fin qui realizzatesi in materia.

L'articolo 9 prevede la possibilità di stipulare gli accordi a livello regionale, in mancanza di quelli nazionali, con l'intervento propulsivo delle regioni, se necessario, analogamente a quanto previsto per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Dall'articolo 10 in poi viene stabilito il contenuto del contratto di coltivazione e vendita dei prodotti. Da notare che discende dai principi generali, oltre che dalla legislazione speciale vigente in tema di associazioni dei produttori, che i soci possono conferire alle associazioni il potere

di stipulare, in loro nome e per loro conto, i contratti individuali: per tale motivo non si è ritenuto opportuno specificarlo nel testo proposto.

La norma, tenendo presente anche la prassi contrattuale fin qui seguita, disciplina, tra l'altro, l'obbligo di coltivazione, i controlli tecnici, la raccolta e consegna del prodotto, il pagamento del prezzo di ritiro, le controversie eventuali. Se vi è obbligo di coltivazione e consegna, a carico dell'agricoltore o coltivatore, v'è, in posizione corrispettiva, l'obbligo del ritiro e del pagamento del prezzo a carico dell'imprenditore acquirente e trasformatore.

L'articolo 11 regola le modalità di esecuzione dei controlli, che devono evidentemente essere compiuti da entrambe le parti, all'esito dei quali l'imprenditore agricolo deve adeguarsi ai suggerimenti tecnici concordati.

L'articolo 12 regola la ripartizione del rischio fra le parti, che in linea generale corrisponde ai principi in materia di vendita di cosa futura. In caso di mancata produzione per causa non imputabile al produttore, il contratto si risolve (articolo 1472 del codice civile) e l'imprenditore agricolo è tenuto a restituire le eventuali anticipazioni del prezzo percepite. Si fa eccezione a tale regola, e quindi l'imprenditore ha diritto ad un certo compenso in relazione all'utilizzazione dei beni, qualora non vi sia totale perdita della produzione.

L'articolo 13 regola la risoluzione delle controversie relative all'esecuzione del contratto di coltivazione e alla vendita del prodotto. In detta norma si prevede la costituzione di collegi arbitrali e la loro composizione.

L'articolo 14 prevede il deposito degli accordi e dei contratti, per scopi di pubblicità degli stessi, nonché per renderne più agevole il controllo che si rendesse necessario.

L'articolo 15, per favorire indirettamente la diffusione degli accordi, prevede delle priorità nella concessione di incentivi nazionali e regionali.

L'articolo 16 prevede la costituzione di uffici agricoli di settore, secondo quanto

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

auspicato nel parere emesso in materia dal CNEL. Si propone di insediare, presso il Ministero dell'agricoltura, degli uffici agricoli per ogni settore produttivo interessato all'economia contrattuale. Non si tratterebbe di organi del Ministero, bensì di sedi istituzionali di incontro tra le parti interessate e di programmazione e coordinamento, per l'attuazione, oltre che della legge sugli accordi interprofessionali, delle precedenti sull'associazionismo dei produttori agricoli e sugli accordi nel set-

tore del pomodoro. Appare poco soddisfacente, infatti, la prassi attuale che, per settori interdipendenti fra loro, si sostanzia in incontri episodici tra le parti interessate, in vista della risoluzione di problemi contingenti, senza un disegno unitario che colleghi la politica sulle associazioni dei produttori con quella del settore agro-industriale. Detti uffici, in concreto, si dovrebbero articolare come sezioni del comitato consultivo nazionale, istituito dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, sull'AIMA.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La presente legge disciplina gli accordi interprofessionali al fine di favorire lo sviluppo della produzione agricola secondo le linee e gli obiettivi della programmazione agricola alimentare.

Si intende per accordo interprofessionale l'accordo stipulato tra le associazioni dei produttori agricoli o relative unioni riconosciute e imprenditori trasformatrici o commercianti, avente per oggetto la determinazione delle norme relative alla coltivazione e vendita dei prodotti agricoli destinati alla trasformazione o all'immissione sul mercato, nonché la fissazione dei criteri e contenuti che le parti dei contratti di coltivazione devono disciplinare.

ART. 2.

Gli accordi interprofessionali, nel rispetto della normativa comunitaria vigente per i diversi prodotti, si propongono i seguenti scopi:

1) riordinare e razionalizzare la produzione agricola in modo da corrispondere, nelle quantità e qualità, alla domanda sui mercati interni ed esterni;

2) perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato;

3) migliorare la qualità dei prodotti in relazione alle diverse vocazioni colturali;

4) determinare in anticipo i prezzi dei prodotti, onde fissare i programmi di coltivazione.

ART. 3.

Entro la fine di ogni annata agraria, il CIPE, sentite, con le regioni a statuto ordinario, speciale e le province auto-

me di Trento e di Bolzano, le unioni nazionali riconosciute dei produttori agricoli, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, le organizzazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore agro-alimentare, le organizzazioni sindacali delle industrie alimentari private e a partecipazione statale, sottopone ai soggetti di cui al successivo articolo 8 un documento previsionale relativo all'andamento del mercato, agli obiettivi della programmazione agricola alimentare e alle previsioni produttive, ai fini della stipula degli accordi interprofessionali per l'annata agraria successiva.

ART. 4.

Gli accordi interprofessionali possono essere annuali o pluriennali e devono essere stipulati:

- 1) almeno due mesi prima dell'inizio delle semine, per le coltivazioni erbacee;
- 2) almeno due mesi prima dell'inizio della raccolta, per le coltivazioni arboree;
- 3) almeno due mesi prima dell'inizio di ogni anno solare, per le produzioni zootecniche.

Possono essere conclusi accordi a lungo termine per eseguire nuovi impianti di natura arbustiva o arborea, mediante i quali siano attuate la conversione o la trasformazione degli ordinamenti produttivi con il contestuale impegno degli imprenditori di acquistare e trasformare o immettere sul mercato i prodotti ottenuti dai predetti impianti.

ART. 5.

Se non si addivene alla stipula degli accordi interprofessionali entro i termini di cui al precedente articolo 4. il Mini-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stro dell'agricoltura e delle foreste convoca le parti, su richiesta di una di esse, per favorire la conclusione degli accordi.

ART. 6.

Gli accordi interprofessionali, per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 2, stabiliscono:

- 1) il prodotto oggetto degli accordi;
- 2) il prezzo di vendita, con riferimento alla dinamica dei costi di produzione;
- 3) i quantitativi e i requisiti qualitativi dei prodotti;
- 4) le modalità di esecuzione degli accordi;
- 5) una clausola compromissoria, per la risoluzione delle eventuali controversie, insorte nel corso dell'esecuzione degli accordi;
- 6) le garanzie per le parti contraenti;
- 7) la costituzione di organismi paritetici per la verifica periodica dell'attuazione degli accordi e per ogni altra iniziativa di intervento e di promozione utile al raggiungimento degli obiettivi degli accordi;
- 8) la definizione delle forme di assistenza tecnica e finanziaria per il miglioramento della produzione.

ART. 7.

In relazione alla stipula dei contratti di coltivazione e vendita, gli accordi stabiliscono inoltre:

- 1) i modi e i tempi di consegna;
- 2) i sistemi di controllo dei requisiti dei prodotti conferiti;
- 3) le anticipazioni sul prezzo di vendita;
- 4) le penali dovute in caso di inadempimento o ritardo nella consegna del prodotto o nel pagamento del prezzo;

5) il diritto di recesso, per i contratti pluriennali.

Gli accordi interprofessionali possono prevedere inoltre la corresponsione, da parte di ciascun imprenditore agricolo, all'associazione di appartenenza, di contributi per la stipula degli accordi stessi e l'assistenza alla stipula dei contratti di coltivazione e vendita, nella misura e con le modalità stabilite dagli accordi stessi.

Gli accordi possono altresì prevedere la costituzione di fondi finanziati da tratte operate sui prezzi da corrispondere ai produttori, nonché da anticipazioni dello Stato e delle regioni, destinati ad iniziative di compensazione dei prezzi oppure di stabilizzazione dei mercati dei prodotti, oggetto degli accordi.

ART. 8.

Gli accordi interprofessionali sono stipulati a livello nazionale tra le associazioni dei produttori agricoli o relative unioni riconosciute, da un lato, e gli imprenditori trasformatori o commercianti, o loro raggruppamenti od associazioni, dall'altro.

ART. 9.

In assenza di accordi interprofessionali a livello nazionale, le parti di cui al precedente articolo 8 possono stipulare accordi a livello regionale o interregionale.

Le regioni interessate possono convocare le parti, su richiesta di una di esse, al fine di favorire la stipula degli accordi.

ART. 10.

Le parti stipulanti gli accordi interprofessionali promuovono la stipulazione dei contratti di coltivazione e vendita dei prodotti e sono tenute a verificare la conformità dei contratti stipulati ai criteri e ai contenuti degli accordi stessi.

Ai fini della presente legge, per contratto di coltivazione e vendita si intende quello stipulato tra produttori agricoli, singoli o associati, e imprenditori o gruppi di imprenditori, industriali trasformati o commercianti, con il quale la parte agricola si impegna a:

a) realizzare le colture da cui deriva il prodotto oggetto di contrattazione, secondo i criteri tecnici convenuti;

b) consegnare il prodotto, oggetto del contratto, corrispondente alle norme di qualità stabilite.

La controparte si impegna a:

1) ritirare tutto il prodotto, oggetto del contratto, corrispondente alle norme di qualità stabilite;

2) pagare il prezzo, con le modalità e nei termini stabiliti negli accordi interprofessionali.

ART. 11.

I controlli tecnici sullo stato di coltivazione sono effettuati da un rappresentante dell'associazione dei produttori riconosciuta, cui aderisce il produttore agricolo, e da un rappresentante della controparte, acquirente del prodotto, i quali concordano gli eventuali suggerimenti tecnici, che il produttore agricolo è tenuto ad osservare.

ART. 12.

Il rischio del danno al prodotto verificatosi prima della consegna, per cause non imputabili alle parti, è a carico del produttore agricolo. Tuttavia la controparte è tenuta a corrispondere al produttore agricolo un compenso per l'attività di coltivazione prestata, in relazione alla parte del prodotto utilizzabile, anche se di qualità inferiore a quella stabilita.

Comunque l'imprenditore, acquirente del prodotto, non ha diritto di chiedere

la restituzione o l'indennizzo per le eventuali anticipazioni di semi o altri prodotti impiegati nella coltivazione.

ART. 13.

Per la risoluzione delle controversie che riguardino l'applicazione o l'interpretazione dell'accordo interprofessionale o che sorgano durante l'esecuzione dei contratti di coltivazione e vendita, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale, che decide ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, formato da tre membri, dei quali due scelti dalle parti ed il terzo d'accordo fra le stesse.

ART. 14.

Gli accordi interprofessionali sono depositati a cura delle parti contraenti, entro 15 giorni dalla loro stipulazione, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e presso i relativi assessorati delle regioni interessate.

Gli accordi interprofessionali prevedono il deposito dei contratti di coltivazione e vendita presso gli assessorati alla agricoltura e all'industria della regione interessata.

ART. 15.

Gli incentivi nazionali e regionali per l'ammodernamento e la ristrutturazione industriale nel settore agro-alimentare, fermi restando i criteri di priorità previsti dalle relative disposizioni, vanno accordati con preferenza alle imprese di trasformazione che dimostrino l'adempimento dei contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali, ove esistenti.

Le regioni, nella loro attività di incentivazione agricola, possono dare priorità ai produttori agricoli associati nelle associazioni che stipulino contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi professionali esistenti.

ART. 16.

Ai fini dell'attuazione della presente legge, in coordinamento con il disposto degli articoli 1 e 3 della legge 14 agosto 1982, n. 610, e con le leggi 27 luglio 1967, n. 622, 8 luglio 1975, n. 306, con il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 ottobre 1975, n. 484, e la legge 20 ottobre 1978, n. 674, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, vengono costituiti uffici agricoli per prodotto o per gruppo omogeneo di prodotti.

All'attività degli stessi uffici è assicurata la partecipazione delle categorie specificamente interessate a ciascun prodotto o gruppo di prodotto, per il tramite di sezioni del comitato consultivo nazionale di cui all'articolo 5 della citata legge 14 agosto 1982, n. 610, appositamente composte e nominate con le stesse modalità di cui allo stesso articolo 5.

ART. 17.

La presente legge entra in vigore l'annata agraria successiva a quella in corso alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.